

**DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2014**  
**334/2014/R/GAS**

**VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO DI SMART METERING**  
**MULTISERVIZIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 luglio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n.226 (di seguito: decreto 226/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 393/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 33/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 33/2014/R/gas);
- la raccomandazione 2012/148/UE della Commissione europea, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti;
- il documento per la consultazione 478/2012/R/gas del 15 novembre 2012, recante "Procedura e criteri di selezione degli investimenti ammessi alla sperimentazione di soluzioni di telelettura/telegestione congiunta di misuratori di gas naturale di classe minore o uguale a G6 e di misure di punti di riconsegna/prelievo di altre commodity";
- il rapporto tecnico CEN/CLC/ETSI/tr 50572, recante "Functional reference architecture for communication in smart metering systems" (dicembre 2011);
- il pacchetto di norme UNI/TS 11291, parti da 1 a 11, titolato "Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria" sviluppato dal Comitato Italiano Gas (di seguito: norme CIG);
- le istanze pervenute da 12 distributori gas, anche congiuntamente, in relazione alle sperimentazioni *smart meter* multiservizio, di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione 393/2013/R/gas:
  - a. AES (prot. Autorità 12191/2014);
  - b. AGSM distribuzione (prot. Autorità 11870/2014);

- c. AMGAS (prot. Autorità 12026/2014);
- d. ASEC (prot. Autorità 12400/2014);
- e. HERA (prot. Autorità 11995/2014);
- f. IREN e Genova Reti Gas congiuntamente (prot. Autorità 12200/2014);
- g. Isera (prot. Autorità 12183-12185-12186/2014);
- h. Italgas (prot. Autorità 12045/2014);
- i. San Donnino (prot. Autorità 12526/2014);
- j. SED (prot. Autorità 12203/2014);
- k. SOGIP (prot. Autorità 13980/2014);
- l. TEAsei (prot. Autorità 12072/2014);
- la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità 6 giugno 2014, n. 36/DAGR/2014 (di seguito: determinazione 36/DAGR/2014), recante nomina della Commissione di valutazione delle istanze per progetti sperimentali di soluzioni *smart metering* multiservizio presentate ai sensi della deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas (di seguito: la Commissione);
- il Rapporto finale predisposto dalla Commissione recante la valutazione valutazione delle istanze per sperimentazioni *smart metering* multiservizio presentate (di seguito: Rapporto di valutazione delle istanze).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 393/2013/R/gas, l’Autorità ha avviato la sperimentazione di condivisione in logica multi-servizio dell’infrastruttura di comunicazione relativa allo *smart metering*, con riferimento particolare al servizio di misura del gas naturale e estendendo la sperimentazione ad altri servizi di pubblica utilità, in considerazione dei potenziali benefici di efficienza economica e di natura sociale che tali innovativi modelli di implementazione possano recare, a condizione che i progetti pilota ammessi alla sperimentazione prevedano che l’infrastruttura di comunicazione multiservizio sia di proprietà e venga gestita da un operatore terzo rispetto agli esercenti dei servizi coinvolti e consentano di acquisire informazioni utili ai futuri sviluppi di erogazione dei servizi e dei connessi meccanismi di regolazione;
- la deliberazione 393/2013/R/gas prevede in particolare che:
  - a. le istanze di progetti sperimentali *smart metering* multiservizio debbano essere presentate da soggetti esercenti l’attività di distribuzione e misura di gas naturale, anche congiuntamente tra più d’uno di questi soggetti;
  - b. i progetti sperimentali *smart metering* multiservizio debbano prevedere la proprietà e gestione dell’infrastruttura di comunicazione da parte di un Operatore terzo, che può svolgere alternativamente le funzioni di:
    - *Terzo Agente*, in cui l’Operatore terzo effettua la raccolta dei dati, la validazione di tali dati ove prevista e il successivo “trasferimento” dei dati validati ai rispettivi distributori/esercenti;
    - *Terzo Carrier*, in cui l’Operatore terzo effettua la gestione della mera comunicazione tra i punti telegestiti e i rispettivi distributori/esercenti, comportandosi come un operatore di telecomunicazioni che ricopre il ruolo di mero “*carrier provider*”;

- c. le istanze pervenute per i progetti sperimentali *smart metering* multiservizio debbano rispettare alcuni requisiti minimi, tra cui la dimensione (compresa tra 2.500 e 20.000 punti telegestiti) e la varietà di servizi inclusi nel progetto (in particolare, che debbano essere presenti almeno il 30% di punti di riconsegna gas telegestiti, almeno il 60% di punti telegestiti devono riferirsi a servizi regolati dall'Autorità e almeno il 10% dei punti telegestiti devono riferirsi a servizi diversi dalla distribuzione di gas naturale);
- d. per quanto riguarda la durata, i progetti sperimentali *smart metering* multiservizio debbano realizzare la messa in funzione di almeno 2.500 punti telegestiti entro un tempo massimo di 8 mesi dalla data di ammissione del progetto, e concludere la messa in funzione di tutti i punti telegestiti entro 12 mesi dalla data di ammissione del progetto; inoltre, l'esercizio della telegestione multi-servizio è richiesto per una durata di almeno 12 mesi decorrenti dal completamento della messa in funzione di tutti i punti telegestiti previsti;
- e. le istanze pervenute per i progetti sperimentali *smart metering* multiservizio debbano essere valutate secondo un approccio multicriterio: la tabella 1 allegata alla deliberazione 393/2013/R/gas fornisce i diversi criteri di valutazione e il peso relativo; la soglia minima per la selezione delle istanze presentate – ai fini dell'erogazione del contributo - è pari a 65 punti su un totale massimo pari a 100 (sommatoria dei valori massimi di tutti i criteri previsti dalla richiamata tabella);
- l'articolo 7, comma 4, della deliberazione 393/2014/R/gas prevede, in particolare, che l'Autorità si riserva di non ammettere al trattamento incentivante i progetti per i quali le evidenze presentate dal proponente in relazione alla situazione dell'ambito di concessione e del/dei Comune/i in cui si svolge la sperimentazione relativamente alle gare per il rinnovo della concessione ai sensi del D.M. 226/11 evidenzino il rischio che il progetto pilota possa costituire un ostacolo al regolare svolgimento delle procedure di gara ai sensi del richiamato D.M.;
- con la deliberazione 33/2014/R/gas, l'Autorità ha disposto, su richiesta di alcune associazioni rappresentative di distributori gas e di altri soggetti interessati alla partecipazione ai progetti multiservizio anche come soggetti terzi, di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla sperimentazione al 30 aprile 2014;
- sono pervenuti all'Autorità 12 (dodici) istanze di partecipazione dai seguenti distributori di gas (contraddistinti dal codice ID con cui sono registrati presso l'Anagrafica Operatori dell'Autorità), in ruolo di "proponenti" come definiti all'articolo 1 della deliberazione 393/2013/R/gas:
  1. AES (ID 359), per un progetto nella città di Torino;
  2. AGSM (ID 301), per un progetto nella città di Verona;
  3. AMGAS (ID 211), per un progetto nella città di Bari;
  4. ASEC (ID 1747), per un progetto nella città di Catania;
  5. HERA (ID 841), per un progetto nella città di Modena;
  6. IREN Emilia (ID 3045) e Genova Reti Gas (ID 209), congiuntamente per un progetto nelle città di Reggio Emilia, Parma e Genova e nel Comune di Scandiano (RE);
  7. Isera (ID 1244), per un progetto nel Comune di Isera (TN);

8. Italgas (ID 807), per un progetto nella città di Roma;
  9. San Donnino (ID 1036), per un progetto nel Comune di Fidenza (PR);
  10. SED (ID 820), per un progetto nella città di Salerno;
  11. SOGIP (ID 52), per un progetto nel Comune di Acireale (CT);
  12. TEAsei (ID 47), per un progetto nella città di Mantova;
- l'invio delle suddette istanze è avvenuto nei termini e con le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione 393/2013/R/gas;
  - l'articolo 7, comma 2, della deliberazione 393/2013/R/gas prevede che l'istruttoria sia condotta dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, che può avvalersi di esperti esterni;
  - il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha presentato al Collegio la proposta di costituzione di una Commissione di valutazione per l'esame istruttorio e la valutazione dei progetti presentati nelle istanze pervenute, incluso l'assegnazione del punteggio secondo i criteri indicati nella tabella 1 allegata dalla stessa deliberazione;
  - la suddetta Commissione è stata costituita con la determinazione 36/DAGR/2014 e risulta così formata:
    - a. Luca Lo Schiavo, vicedirettore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, con funzioni di Presidente effettivo;
    - b. Loredana Vajano, responsabile dell'Ufficio Servizi regolamentati e contabilità regolatoria dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con funzioni di Presidente supplente e membro effettivo;
    - c. Giacomo Verticale, ricercatore di ruolo nel Dipartimento di elettronica, informatica e bioingegneria del Politecnico di Milano, con funzioni di membro effettivo;
    - d. Roberto Maulini, funzionario della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, con funzioni di membro supplente;
  - la Commissione, sulla base di un'analisi critica delle istanze pervenute e di informazioni integrative richieste ad alcuni proponenti, nonché di approfondimenti con gli Uffici della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, ha presentato un Rapporto di valutazione delle istanze (Allegato A), contenente:
    - a. uno schema di valutazione dettagliato basato sui criteri e pesi indicati nella Tabella 1 allegata alla deliberazione 393/2014/R/gas;
    - b. una scheda per ciascun progetto presentato, comprendente la descrizione degli elementi caratterizzanti del progetto e l'applicazione del suddetto schema di valutazione a ogni singolo progetto;
    - c. per i progetti la cui valutazione raggiunge la soglia minima di 65 punti fissata dall'articolo 7, comma 3, della deliberazione 393/2013/R/gas, la verifica dei requisiti minimi di cui all'articolo 3 della medesima deliberazione e la situazione delle gare per la concessione del servizio di distribuzione gas negli ambiti in cui sono collocate le sperimentazioni;
    - d. le conclusioni della Commissione, che evidenziano come tutti i progetti presentati e selezionati presentino aspetti innovativi e di interesse per la sperimentazione, segnalando altresì in particolare che per il progetto presentato da Isera non sono rispettati tutti i requisiti minimi di cui all'articolo 3 della deliberazione 393/2013/R/gas, ritenendo che – considerate le peculiarità di un piccolo Comune – possa essere richiesto al proponente di

ripresentare il progetto in forma modificata allo scopo di rispettare i suddetti requisiti;

- la dimensione dei progetti è limitata in termini di numeri di punti di riconsegna coinvolti e pertanto la loro realizzazione non presenta profili di criticità nella prospettiva dello svolgimento delle gare d'ambito.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- acquisire e condividere il Rapporto di valutazione delle istanze predisposto dalla Commissione di cui alla determinazione 36/DAGR/2014 (*Allegato A*);
- in base alla valutazione di cui al punto precedente selezionare, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 393/2014/R/gas, le seguenti istanze che vengono pertanto ammesse al trattamento incentivante consistente nel contributo di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, con le condizioni ivi previste:
  1. AES, per un progetto nella città di Torino;
  2. AGSM distribuzione, per un progetto nella città di Verona;
  3. AMGAS, per un progetto nella città di Bari;
  4. ASEC, per un progetto nella città di Catania;
  5. HERA, per un progetto nella città di Modena;
  6. IREN Emilia e Genova Reti Gas congiuntamente, per un progetto nelle città di Reggio Emilia, Parma e Genova e nel Comune di Scandiano (RE);
  7. SED, per un progetto nella città di Salerno;
- rinviare la valutazione dell'istanza presentata dal distributore Isera, dando l'opportunità al medesimo distributore di riformulare il progetto al fine di rispettare tutti i requisiti di cui all'articolo 3 della deliberazione 393/2013/R/gas e fissare i termini per l'invio del progetto riformulato, pena la definitiva esclusione;
- in relazione agli impatti della realizzazione dei progetti rispetto alla prospettiva delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione per ambito, introdurre specifiche clausole volte a limitare ulteriormente tali impatti, di per sé comunque contenuti, che dovranno essere accettate dai proponenti selezionati;
- in particolare di prevedere che i rischi connessi alla realizzazione di tali progetti sperimentali, nello specifico quelli legati a possibili subentri nella gestione del servizio a seguito dell'affidamento delle gare per ambito, rimangano in capo alle imprese distributrici proponenti, prevedendo che il gestore subentrante nella gestione del servizio possa esercitare un'opzione per il subentro al gestore uscente nella realizzazione del progetto;
- in assenza di esplicito assenso da parte del gestore subentrante a proseguire il progetto, prevedere che il contributo di cui all'articolo 8 della deliberazione 393/2013/R/gas venga ridotto in proporzione al tempo residuo di effettiva sperimentazione all'atto del subentro del nuovo distributore, in ragione di 1/24 per ogni mese mancante al compimento del secondo anno di esercizio della sperimentazione dalla messa in servizio di tutti i punti telegestiti previsti, procedendo alla restituzione del contributo fino a quel momento incassato se superiore

#### **DELIBERA**

1. di acquisire e condividere la Relazione di valutazione delle istanze (*Allegato A*), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. selezionare, ai sensi dell'articolo 7, della deliberazione 393/2014/R/gas, le seguenti istanze che vengono pertanto ammesse al trattamento incentivante, consistente nel contributo di cui all'articolo 8, della medesima deliberazione, con le condizioni ivi previste:
  - AES (per un progetto nella città di Torino);
  - AGSM distribuzione (per un progetto nella città di Verona);
  - AMGAS (per un progetto nella città di Bari);
  - ASEC (per un progetto nella città di Catania);
  - HERA (per un progetto nella città di Modena);
  - IREN e Genova Reti Gas congiuntamente (per un progetto nelle città di Reggio Emilia, Parma e Genova);
  - SED (per un progetto nella città di Salerno);
3. rinviare la valutazione dell'istanza presentata dal distributore Isera, dando l'opportunità alla stessa di riformulare il progetto al fine di rispettare tutti i requisiti di cui all'articolo 3 della deliberazione 393/2013/R/gas, fissando al 30 settembre 2014 il termini per l'invio del progetto riformulato, a pena di definitiva e perentoria esclusione dalla sperimentazione;
4. di prevedere, in particolare, in relazione alla finalità per cui i progetti selezionati non devono costituire ostacolo alla concorrenza per le gare di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al D.M. 226/2011, che qualora il proponente di uno dei progetti selezionati non risulti aggiudicatario della gara di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito in cui è incluso un Comune in cui viene realizzato il progetto e qualora il distributore subentrante non intenda continuare la sperimentazione avviata, il contributo, di cui all'articolo 8, della deliberazione 393/2013/R/gas, venga ridotto in proporzione al tempo residuo di effettiva sperimentazione all'atto del subentro del nuovo distributore, in ragione di 1/24 per ogni mese mancante al compimento del secondo anno di esercizio della sperimentazione dalla messa in servizio di tutti i punti telegestiti previsti, procedendo alla restituzione del contributo fino a quel momento incassato se superiore;
5. di prevedere che i proponenti delle istanze selezionate debbano confermare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la propria intenzione di procedere alla realizzazione del progetto, per iscritto, esplicitando l'accettazione incondizionata di quanto previsto dal precedente punto 4 nonché gli impegni di cui all'articolo 3 della deliberazione 393/2013/R/gas;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i distributori che hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 393/2014/R/gas, unitamente al modello di cui al punto precedente per i proponenti delle istanze selezionate;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

10 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*